



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 8 – Verona, 28 settembre 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Ottobre 2020 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Luglio 2020 Pag. 5
- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Agosto 2020 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: Cambi mese di Luglio 2020 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: Cambi mese di Agosto 2020 Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Prevenzione Incendi – Edifici sotto tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, nuova norma tecnica di prevenzione incendi Pag. 8
- Marcatura CE – PED, attrezzature a pressione ed insieme Pag. 8
- Reach/CLP – Modificato l'allegato VI del CLP Pag. 9
- Marcatura CE – Apparecchi radio Pag. 10
- Prevenzione Incendi – Inail, online il quaderno su gestione della sicurezza e operatività antincendio Pag. 10
- Salute/Covid-19 – ISS n. 19/2020 Rev. - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti Pag. 11
- Albo Gestori Rifiuti – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis Pag. 12
- Rifiuti – Cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso Pag. 12
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – ISS n. 20/2020, indicazioni sanificazione degli ambienti interni del contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di Sars-CoV2 Pag. 13
- Ambiente/Covid-19 – Disposizioni in materia ambientale, conversione in legge del Decreto Rilancio Pag. 13
- Emergenza Covid-19 – Arrivi dalla Sardegna Pag. 15
- Medico Competente/Covid-19 – Sorveglianza sanitaria con particolare riguardo allegati lavoratrici e ai lavoratori fragili, Circolare n. 13/2020 Pag. 16
- Medico Competente/Covid-19 – Sorveglianza sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori fragili, osservazioni e chiarimenti Pag. 17
- Ambiente/Economia Circolare – Pubblicati in gazzetta ufficiale quattro Decreti attuativi delle Direttive europee relative all'economia circolare (Direttiva rifiuti, Direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggio, Direttiva pile e accumulatori e Raee, Direttiva veicoli fuori uso, Direttiva discariche di rifiuti) Pag. 21
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento a Covid-19, documento ISS-Inail Pag. 22
- Emissioni in Atmosfera – Aggiornamento sulle emissioni in atmosfera e medi impianti di combustione Pag. 22
- Albo Gestori Rifiuti – Indicazioni per carrozzerie mobili trasporto rifiuti, nuovi obblighi per il responsabile tecnico Pag. 25

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 26

SCADENZARIO OTTOBRE 2020

01.10.2020 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

10.10.2020 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al 3° trimestre 2020.

16.10.2020 ⇒ IVA FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.10.2020 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2020.

16.10.2020 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **settembre 2020**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva

nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.10.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di settembre (cod. 1040).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.10.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di settembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.10.2020 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di settembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.10.2020 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.10.2020 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2020 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2020

16.10.2020 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2020 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

16.10.2020 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE

(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei

sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

20.10.2020 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2020.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

20.10.2020 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2020 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

20.10.2020 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:

scade il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre. Il versamento va effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.

20.10.2020 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre luglio – agosto – settembre 2020.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

25.10.2020 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **settembre 2020**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2020.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.10.2020 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

31.10.2020 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di settembre 2020.

31.10.2020 ⇒ INVIO MODELLO 770/2020:

scade il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale, Mod. 770/2020, con indicazione delle somme e valori soggetti a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2019.

31.10.2020 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **quarto trimestre 2020**.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2020

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di LUGLIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%	
LUGLIO	2019	/ LUGLIO 2020	-0,4%	-0,30%

- Variazione biennale:

			75%	
LUGLIO	2018	/ LUGLIO 2020	-0,2%	-0,15%

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2020

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di AGOSTO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%	
AGOSTO	2019	/ AGOSTO 2020	-0,7%	-0,53%

- Variazione biennale:

			75%	
AGOSTO	2018	/ AGOSTO 2020	-0,4%	-0,30%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7					2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI LUGLIO 2020

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di LUGLIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6304
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5481
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4467
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	122,3804
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,6544
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,90467
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1463
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,3538
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0711

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI AGOSTO 2020

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di AGOSTO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6433
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5654
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4460
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	125,4038
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,5797
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,90081
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1828
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,3087
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0767

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest'ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell'ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SOTTO TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, NUOVA NORMA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2020 n. 183 il D.M. Ministero dell'Interno 10 luglio 2020 recante *“Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”*

Con tale provvedimento, in vigore dal 21 agosto c.a., vengono introdotte le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, le quali possono essere applicate in sostituzione delle relative disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

MARCATURA CE PED, ATTREZZATURE A PRESSIONE ED INSIEME

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 121 del 20 aprile 2020 la Decisione del 16 aprile 2020 n. 542.

Con tale provvedimento, a fronte del mandato della Commissione Europea al CEN di rivedere la validità delle norme armonizzate a sostegno della Direttiva PED, viene modificato il precedente elenco, disponendo l'introduzione del riferimento di nove norme che, dal 22 aprile 2020, sostituiranno quelle che regolamentano i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni, i tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione e i recipienti a pressione non esposti a fiamma e le tubazioni industriali metalliche.

Il Provvedimento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH/CLP MODIFICATO L'ALLEGATO VI DEL CLP

Publicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 44 del 18/02/2020, il Regolamento (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

Il regolamento in vigore al 1° ottobre 2021 modifica l'allegato VI del CLP con l'aggiornamento di 12 voci e l'aggiunta di 17 nuove sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata.

Tra queste si segnala l'aggiunta della voce relativa al biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico $\leq 10 \mu\text{m}$]. Per le miscele contenenti biossido di titanio sono inserite le voci EUH211 e EUH212 nell'allegato II del regolamento CLP come misura di accompagnamento alla nuova classificazione del biossido di titanio (TiO_2 ; Carc. 2 inalato). Essi hanno lo scopo di mettere in guardia gli utenti contro l'inalazione di goccioline e polveri contenenti TiO_2 .

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a $10 \mu\text{m}$ deve recare la seguente indicazione:

EUH211: "Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie."

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:

EUH212: "Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri."

Inoltre, l'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l'indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l'indicazione:

EUH210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta».

Il Provvedimento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

MARCATURA CE APPARECCHI RADIO

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 127 del 22 aprile 2020 la Decisione del 16 aprile 2020 n. 553.

Con tale provvedimento, a fronte del mandato della Commissione Europea all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di rivedere e revocare la validità delle norme armonizzate a sostegno della Direttiva apparecchi radio, viene aggiornato il precedente elenco.

In particolare viene introdotto il riferimento di quattro norme nuove che, dal 22 ottobre 2021, sostituiranno quelle che regolamentano l'accesso allo spettro radio delle apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunications – IMT).

Il testo della Decisione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

PREVENZIONE INCENDI INAIL, ONLINE IL QUADERNO SU GESTIONE DELLA SICUREZZA E OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Resa disponibile sul proprio sito www.inail.it un approfondimento, realizzato nell'ambito della collaborazione scientifica tra Inail, Sapienza Università di Roma, Vigili del Fuoco e Consiglio nazionale degli ingegneri.

Rivolto a progettisti e tecnici della materia, la pubblicazione affronta la complessività e unitarietà delle misure di prevenzione e di contrasto alle fiamme. Specificamente, le misure "Gestione della sicurezza antincendio" e "Operatività antincendio" sono contenute nei capitoli S.5 e S.9 della sezione S del Codice, che prevede dieci capitoli dedicati alle azioni di contenimento e di riduzione del rischio da incendio. Esse prendono in esame aspetti differenti ma concorrenti per una definizione complessiva e unitaria di strategia antincendio.

Nella prima misura esaminata nella monografia rientrano tutte le azioni gestionali ed organizzative, adottate sia nella fase prevenzionale che in quella di emergenza, in grado di garantire e mantenere un adeguato livello di sicurezza antincendio per tutto il ciclo di vita dell'attività lavorativa presa in esame. Nella visione del Codice, l'adozione e l'integrazione di tutte le dieci misure previste, dalla reazione al fuoco alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, possono consentire di raggiungere un livello di sicurezza ottimale. Ma è specialmente la misura S.5, sottolineano gli autori, a fare da elemento collante, perché permette di verificare se, ad attività avviata, tutte le altre misure siano state correttamente applicate e monitorate efficacemente.

Nella operatività antincendio sono invece definite le misure tecniche che permettono l'intervento in sicurezza delle squadre di soccorso chiamate a operare tempestivamente nella fase emergenziale. Queste azioni sono attuabili in funzione del livello di rischio dell'attività lavorativa o produttiva esaminata, con la verifica, tra l'altro, dell'accessibilità dei mezzi di soccorso, della presenza di

risorse idriche adeguate, della fattibilità di intervento su estintori e impianti di servizio già presenti e localizzati, così come della possibilità per i soccorritori di comunicare tra loro e con la propria sala operativa.

Con la pubblicazione di questo quaderno, continua la collaborazione editoriale prevista dal protocollo di ricerca sottoscritto dall'Inail e dagli altri enti promotori per divulgare gli elementi di base e le singole misure definite dal Codice. Dopo un primo volume di illustrazione dei fondamenti generali, sono stati finora pubblicati, e sono scaricabili anch'essi dal sito dell'Inail, quaderni monografici sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali, sulla protezione attiva e sui metodi progettuali antincendio.

Gestione della sicurezza e operatività antincendio

Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle Misure di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.5 del Codice è dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all'operatività antincendio.

Il codice di prevenzione incendi

Il Codice di prevenzione incendi, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l'approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

SALUTE/COVID-19 **ISS N. 19/2020 REV. - RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI**

Reso disponibile da ISS la versione aggiornata al 13 luglio c.a. del rapporto "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi".

Il rapporto presenta una panoramica relativa all'ambito della "disinfezione", in particolare relativamente alla *tipologia di prodotti disinfettanti*, sia per la cute umana sia per le superfici, *l'efficacia di questi prodotti contro i virus*, *le etichette di pericolo* presenti sui prodotti e *le condizioni per un loro corretto utilizzo*.

Il rapporto precisa i termini usati nell'ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per le mani e per l'ambiente e detergente.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI RIFIUTI RINNOVO ISCRIZIONI CATEGORIA 2 BIS

Si ricorda a tutte le imprese che hanno chiesto e ottenuto l'iscrizione all'albo gestori ambientali per effettuare il trasporto in conto proprio (cat. 2-bis) dei rifiuti prodotti dalla propria attività, **che la durata dell'iscrizione è decennale.**

Il **25 dicembre 2020** scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.

Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu "Pratiche Telematiche" dell'area riservata su sul sito web dell'albo.

La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014).

Prima dell'invio della domanda di rinnovo, si invita l'impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Per maggiori informazioni consultare il sito web dedicato:
<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>

RIFIUTI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DELLA GOMMA VULCANIZZATA DERIVANTE DA PNEUMATICI FUORI USO

Si ricorda che il 5 agosto c.a. entra in vigore il DM Ministero Ambiente 31 marzo 2020 n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21.07.2020) riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.

I criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e gli scopi specifici di utilizzabilità sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 mentre nell'allegato 3 è presente la dichiarazione di conformità (DDC).

I gestori degli impianti autorizzati per la produzione di gomma vulcanizzata granulare Gvg presenteranno ove previsto entro il **1° febbraio 2021** un aggiornamento delle comunicazioni effettuate in procedura semplificata o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione (unica o Aia).

Il testo del Provvedimento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19

ISS N. 20/2020, INDICAZIONI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI NEL CONTESTO SANITARIO E ASSISTENZIALE PER PREVENIRE LA TRASMISSIONE DI SARS-CoV2

Reso disponibile da ISS la versione aggiornata al 7 luglio c.a. del documento "ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2".

Il documento riassume i dati disponibili relativamente alle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2, alla potenzialità del virus di contaminare e persistere nell'ambiente e su superfici inanimate.

Inoltre, sottolinea l'importanza di integrare gli interventi di sanificazione ambientale fra le misure di prevenzione e controllo di COVID-19.

Il documento fornisce anche indicazioni circa le modalità di sanificazione dei locali che hanno ospitato pazienti affetti o sospetti di avere acquisito la malattia nel contesto sanitario, nelle strutture aperte al pubblico e nell'ambiente domestico.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

AMBIENTE/COVID-19

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO

Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18.07.2020 n. 180 la Legge 17.07.2020 n. 77 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto Decreto Rilancio.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni in materia ambientale che riguardano il deposito temporaneo di rifiuti, la gestione di rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso e di plastic tax.

In particolare per quanto riguarda il deposito temporaneo di rifiuti, l'art. 228-bis abroga la precedente disposizione (art. 113-bis della Legge n. 27/2020 che aveva introdotto, per il periodo di emergenza sanitaria, una deroga al regime di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti ex D.Lgs. n. 152/2006. Con la nuova Legge 77/2020 sono quindi ripristinate le previsioni relative alla gestione ordinaria del deposito temporaneo dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 152/2006 ex art. 183, comma 1, lett. bb) che si riporta:

bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il nuovo provvedimento fa salvi i casi in cui le Regioni abbiano provveduto a disciplinare la materia con proprie ordinanze; si ricorda che la Regione Veneto ha emanato l'ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii."

La Legge di conversione 77/2020 con l'art. 229-bis introduce disposizioni relativamente all'aumento dei rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso. Prevede l'emanazione da parte del Ministero Ambiente di linee guida contenenti le misure da applicare, durante il periodo di emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, per la raccolta di tali dispositivi usati sia presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del terziario sia presso le attività produttive mediante l'installazione di box dedicati presso gli impianti. Inoltre dovranno essere definiti, con apposito decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente, dei criteri minimi ambientali relativi alle mascherine filtranti, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici al fine promuovere prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

Infine è prevista l'applicazione, in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, della sanzione amministrativa pecuniaria da trenta a centocinquanta euro prevista dall'art. 255, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 133 prevede il rinvio al 1° gennaio 2021 delle disposizioni previste per la cosiddetta plastic tax.

Il testo dell'Ordinanza Regione Veneto n. 41/2020 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 ARRIVI DALLA SARDEGNA

Fonte Aulss 9 Scaligera

La nuova Ordinanza della Regione del Veneto n. 92 del 27 agosto 2020 prevede il **controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna**.

I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna possono effettuare un test di screening a mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido).

Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi preposte delle Aziende Sanitarie.

Il soggetto in attesa dell'esito del tampone non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19.

In caso di esito positivo, il soggetto si colloca immediatamente in isolamento fiduciario.

Sedi in cui recarsi:

- Ospedale di Borgo Trento - Padiglione 10, dalle ore 7 alle 13, con accesso dall'esterno di fronte al Padiglione 21
- Centro Polifunzionale di Bussolengo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa
- Distretto di Verona di Via Campania
- Ospedali Fracastoro di San Bonifacio
- Ospedale Mater Salutis di Legnago

Orario:

dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Gli ambulatori sono ad accesso diretto e senza prenotazione.

I cittadini interessati devono presentarsi muniti di mascherina chirurgica e tessera sanitaria e non devono presentare febbre e sintomi respiratori.

Si chiede a tutti di rispettare le indicazioni dell'operatore, aspettando il proprio turno e osservando le distanze di sicurezza.

L'Ordinanza Regione Veneto n. 92 del 27 agosto 2020 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**MEDICO COMPETENTE/COVID-19
SORVEGLIANZA SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI FRAGILI, CIRCOLARE N. 13/2020**

Publicata dal Ministero del Lavoro congiuntamente con il Ministero Salute la **Circolare n. 13 del 4 settembre 2020**, in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID 19, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

Il provvedimento ribadisce la centralità del medico competente nel fornire supporto al datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione richiamate dal Protocollo condiviso per il contrasto al Covid 19 del 24 aprile 2020, con alcune importanti precisazioni in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.

In particolare viene chiarito che il parametro età del lavoratore/lavoratrice da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, quindi il solo superamento dell'età di 55 anni non è per sé sufficiente perché si possa parlare di fragilità: la fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenza di situazioni cliniche che possono integrare una condizione di maggior rischio.

La circolare ribadisce che ai lavoratori/lavoratrici in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche) deve essere garantita la possibilità di richiedere al datore di lavoro di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria: tali richieste dovranno essere corredate da adeguata documentazione medica, a supporto della valutazione del medico competente e trattate nel rispetto della riservatezza.

Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia l'obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza dovrà essere comunque garantita, attraverso la visita presso enti pubblici e istituti specializzati quali l'INAIL, le Aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. All'esito della valutazione il medico esprimerà un giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative a tutela della salute del lavoratore/lavoratrice e riservando il giudizio di inidoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.

La sorveglianza sanitaria dei soggetti fragili andrà ripetuta alla luce dell'evoluzione dell'epidemia.

Il provvedimento infine conferma che la sorveglianza sanitaria "eccezionale" prevista dall'art. 83 del D.L. 34/2020 non è stata prorogata dal D.L. 83/2020 e dunque è cessata dal 1° agosto scorso.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sono fornite indicazioni per la modalità di espletamento delle visite: laddove possibile è opportuno si svolgano in un'infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento, ricambio d'aria e igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore abbia la mascherina.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

MEDICO COMPETENTE/COVID-19 SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI FRAGILI, OSSERVAZIONI E CHIARIMENTI

Fonte <https://www.siml.it/>

Si riportano di seguito due commenti contenenti importanti osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro SIML in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori/lavoratrici fragili.

1) Osservazioni sulla Circolare n. 13 del 4 settembre 2020, prot. 28877

In data odierna, 4 settembre 2020, è stata emanata la circolare, congiuntamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il documento, peraltro già anticipato e molto atteso, reca importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alla problematica derivante dalla individuazione e gestione dei cosiddetti “lavoratori fragili” in relazione all’attuale emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19.

La circolare richiama, in premessa, la fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all’opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell’andamento epidemiologico del contesto territoriale.

Dopo un richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all’art. 5 della Legge 300/70 e all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, il documento si sofferma a definire il concetto di “fragilità”, già determinato – ma non palesemente precisato - in precedenti DPCM e nella stessa circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 26/04/2020. A tale proposito, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell’ISS e dall’analisi delle cartelle cliniche dei soggetti deceduti per Covid-19, viene chiarito che tale condizione di fragilità va individuata *“in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico”*. Viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun *automatismo* tra l’età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all’età va sempre preso in considerazione *“congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”*.

Dal punto di vista operativo la circolare specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una *visita su richiesta* ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di **patologie con scarso compenso clinico** di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.

In relazione alla eventualità che non sia stato nominato il medico competente, la circolare indica –

come in analoghi testi precedenti – la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l'INAIL e le aziende sanitarie locali, aggiungendo però in modo ragionevole e legittimo anche i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università, che del resto già svolgono quotidianamente analoghe attività di sorveglianza sanitaria a vario titolo.

Il documento puntualizza che resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell'ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (*smart-working*); in realtà tali informazioni, in buona sostanza, dovranno essere rese solo agli enti esterni all'azienda/unità produttiva poiché già note al medico competente incaricato, che conosce a fondo il DVR, la tipologia di lavoro e gli ambienti in cui si svolge.

All'esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima il medico competente nominato – o il medico del lavoro degli enti esterni prima individuati – dovrà esprimere un peculiare giudizio di idoneità, *“fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative”*.

Qui può essere utile esprimere alcune osservazioni.

Va intanto sottolineato che la natura giuridico-sanitaria di tale giudizio è differente da quello espresso ai sensi dell'art. 41 co 6 del cit. DL 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e discende ed è giustificata essenzialmente dall'attuale fase di emergenza sanitaria. La circolare prevede anche che il suddetto controllo possa anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo, per modificare eventualmente il giudizio posto in precedenza alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Nulla viene indicato, tuttavia, per quei casi - seppure probabilmente rari - di lavoratori che risultassero “inidonei” alla prosecuzione dell'abituale attività lavorativa in assenza della possibilità di essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a distanza per le scuole). Sarebbe opportuno che su questo aspetto, come ben si comprende assai rilevante per medici e lavoratori, si pronunciasse tempestivamente gli enti e le istituzioni preposte.

La circolare esprime quindi alcune indicazioni relative alle istanze ex art. 83 del D.L. n. 34/2020 (“sorveglianza sanitaria eccezionale”), riprendendo sostanzialmente la normativa vigente e quanto stabilito nei paragrafi precedenti in merito alle indicazioni operative e alla disciplina speciale disposta dal nuovo impianto normativo dell'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di espletamento delle visite da parte del medico competente, il testo richiama l'opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08, interrotte nel periodo di *lock-down* e successivo, in considerazione dell'andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dell'OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica, il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d'aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani. La programmazione delle visite dovrà evitare inutili e

prolungate attese per scongiurare assembramenti e prevedere in ogni caso l'utilizzo costante di mascherina. Viene ribadito che in alcuni casi, in base alla situazione epidemiologica provinciale o regionale, possa essere ancora differita l'esecuzione delle visite mediche periodiche e delle visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro e resta intesa la massima cautela nell'esecuzione di esami strumentali che possano esporre al contagio da SARS-CoV-2 (quali ad esempio le spirometrie o i controlli dell'aria espirata con etilometro), qualora non possano eseguirsi in ambienti idonei e con adeguati DPI.

Si tratta, in conclusione, di un documento che riordina e chiarisce la materia affrontata alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche ed epidemiologiche inerenti la nuova patologia Covid-19, che giunge in un momento assai delicato sul piano sociale, in coincidenza alla ripresa dell'attività economica e produttiva e in vista della riapertura dell'anno scolastico, e che sarà di sicura utilità per i medici del lavoro e per tutti i medici competenti italiani.”

2) Il rientro al lavoro dei soggetti fragili

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 si pone all'attenzione dei Medici Competenti il rientro al lavoro dei lavoratori cosiddetti “fragili”, cioè *coloro che in virtù del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata ai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992*, sono stati posti in astensione dal lavoro, dopo varie proroghe, fino all'appena trascorso 31 luglio 2020.

Curiosamente il D.L. citato ha ricompreso fra i vari articoli e provvedimenti posti in proroga di scadenza al 15 ottobre 2020, quelli interessanti le disposizioni in materia di lavoro agile “i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il D.L. 83/2020 ha altresì prorogato al 15 ottobre prossimo anche l'articolo 90 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020: *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori*

maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-COV2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima Legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Pertanto, risulta evidente la disparità di trattamento tra quel lavoratore “fragile” (secondo le definizioni sopra riportate) che può svolgere un'attività lavorativa in modalità agile (prevalentemente o esclusivamente di carattere amministrativo?) e la numerosa quota parte di lavoratori “fragili” occupati in attività *non compatibili con le caratteristiche della prestazione* (agile).

Quindi dovendoci ragionevolmente occupare della gestione dei lavoratori “fragili” che dovranno rientrare al lavoro si pongono alcune considerazioni.

1) Non si rintraccia nella normativa vigente l'obbligo di una visita medica tout-court di idoneità lavorativa “di rientro” alla stregua di quella prevista, ad esempio, dopo 60 giorni di assenza continuativa dovuta a motivi di salute stabilita ex 81/08 in quanto tali lavoratori sono sì “fragili” ma in via cronica e non oggetto di un episodio acuto di malattia; rimane salvo il principio in base al quale se si fosse verificata nel periodo di astensione una situazione come l'ultima descritta, allora sarà il lavoratore a farsi parte attiva per rendere noto l'evento richiedendo visita al Medico Competente affinché possano esserne valutati gli esiti in relazione ai rischi professionali cui dovrà essere riesposto il lavoratore medesimo al rientro sul luogo di lavoro.

2) La situazione dei lavoratori con “fragilità” che rimangono verosimilmente incompatibili (ad esempio, soggetti affetti da tumori di recente insorgenza o, ancora, soggetti in terapia fortemente immunosoppressiva per diverse patologie) con la situazione di emergenza comunque sancita con la proroga al 15 ottobre (a seguito di considerazioni che vedono la presenza di focolai in varie zone d'Italia, di diversa origine, ma che comunque non rendono “immune” alcun luogo di vita e conseguentemente di lavoro) può essere opportunamente “rissegnalata” a mo' di rinforzo (del parere e/o del giudizio previamente espresso all'allontanamento dal lavoro all'inizio del periodo emergenziale) da parte del Medico Competente al Datore di Lavoro e che ogni decisione difforme è sua responsabilità e che il trattamento economico esula dalle nostre competenze.

Rimane pertanto fondamentale in questa fase di rientro al lavoro, da parte del Datore di Lavoro, rinnovare l'informativa ai lavoratori “fragili” di poter essere rivalutati su loro precisa richiesta al

Medico Competente ai sensi dell'art. 41, al comma2, lettera c) o perché durante il periodo di astensione dal lavoro è occorsa una variazione significativa del loro stato di salute o perché possano essere stati contagiati da SARS-COV2 e comunque per avere maggiori misure di prevenzione dal contagio in quanto soggetti iper-suscettibili.

Fra queste ultime si ricordano, ad esempio, l'utilizzo di maschere FFP2 (dove normalmente possono essere in uso quelle chirurgiche), l'adozione di barriere para-fiato (in mansioni di carattere amministrativo o comunque di front office), misure organizzative e procedurali per evitare la presenza in assembramenti o eccessiva vicinanza ad altri colleghi o molto più particolari come quelle proprie dell'ambito sanitario quali l'esclusione dell'operatore sanitario da aree Covid certe o sospette o da quelle attività che possono prevedere manovre aerosolizzanti o comunque invasive dell'albero respiratorio.

Si ricorda, infine, che la modalità di esecuzione della visita medica, nelle condizioni sopra descritte, è in presenza.

AMBIENTE/ECONOMIA CIRCOLARE
PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE QUATTRO DECRETI ATTUATIVI DELLE
DIRETTIVE EUROPEE RELATIVE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE (DIRETTIVA RIFIUTI,
DIRETTIVA IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, DIRETTIVA PILE E ACCUMULATORI
E RAEE, DIRETTIVA VEICOLI FUORI USO, DIRETTIVA DISCARICHE DI RIFIUTI)

Publicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti legislativi che recepiscono il pacchetto europeo sull'economia circolare:

D.Lgs. n. 116 del 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, la cui entrata in vigore è fissata al 26 settembre c.a.;

D.Lgs. n. 118 del 2020 “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre c.a.;

D.Lgs. n. 119 del 2020 “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre c.a.;

D.Lgs. n. 121 del 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, la cui entrata in vigore è fissata al 29 settembre c.a.

I nuovi provvedimenti contengono molte novità che interessano la gestione dei rifiuti in azienda; seguirà una circolare con un approfondimento dettagliato e nel mese di ottobre un seminario dedicato con le indicazioni operative per le aziende associate.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- il testo D.Lgs. 116/2020 rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi;
- il testo D.Lgs. 118/2020 pile e accumulatori, rifiuti RAEE;
- il testo D.Lgs. 119/2020 veicoli fuori uso;
- il testo D.Lgs. 121/2020 discariche rifiuti.

**SICUREZZA LAVORO/COVID-19
UTILIZZO PROFESSIONALE DELL'OZONO ANCHE IN RIFERIMENTO A COVID-19,
DOCUMENTO ISS-INAIL**

Reso disponibile dal Gruppo di lavoro ISS-INAIL il Documento n. 56/2020 riguardante “L'utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento a Covid 19”.

La pubblicazione ha la finalità di fornire le evidenze tecnico – scientifiche ad oggi disponibili sull'ozono nel contesto epidemico COVID-19. A tale scopo riporta lo stato dell'arte con particolare riferimento a: status regolatorio, valutazioni disponibili a livello nazionale e internazionale, informazioni sui pericoli e rischi connessi all'uso dell'ozono, informazioni sulla tossicità e l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, efficacia della sostanza come virucida, sicurezza d'uso e precauzioni da adottare nella generazione in situ di ozono nel campo della prevenzione e controllo del SARS-CoV-2.

Tratta inoltre le diverse applicazioni dell'ozono, dalla sanificazione degli ambienti a quella dei dispositivi, al settore alimentare, fino al trattamento delle acque.

Il testo del Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA
AGGIORNAMENTO SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13/08/2020 il Decreto Legislativo 102/2020 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Entrata in vigore il 28/08/2020”.

Il decreto, che va a “correggere” alcuni aspetti del D.Lgs. 183/2017, modifica direttamente il Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/06, con l'intenzione di razionalizzare e semplificare ulteriormente le procedure autorizzative, rivedere in maniera efficace il sistema di controlli e l'apparato sanzionatorio, colmare alcune lacune legislative.

Di seguito alcune delle principali novità introdotte:

- Introduzione della definizione di emissioni odorigene, includendo sia le emissioni convogliate che quelle diffuse (art. 268, comma 1, lettera f-bis, D.Lgs. 152/2006). Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.”

- Viene esplicitato che l'autorizzazione alle emissioni deve sempre riferire i valori limite di emissione e parametri pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento; i suddetti parametri sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio (art. 269, comma 4, lettera b, D.Lgs. 152/2006).
- In caso di variazione del gestore dello stabilimento il nuovo gestore deve comunicare la suddetta all'autorità competente entro 10 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia (art. 269, comma 11-bis, D.Lgs. 152/2006); in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti si è soggetti a sanzione amministrativa (art. 279, comma 1, D.Lgs. 152/2006).
- All'Art. 271 viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l'obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l'utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione all'autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
- All'Art. 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo in esame.
- Nel caso di impianti di combustione singolarmente di potenza inferiore a 1 MW si prevede che l'aggregazione (sommatoria della potenzialità termica dei bruciatori) abbia effetti ai soli effetti dei profili autorizzativi ma non conduca a individuare un medio impianto di combustione (art. 273-bis, comma q-bis, D.Lgs. 152/2006).
- Viene regolato il regime di adeguamento autorizzativo per gli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano esclusi dall'autorizzazione impianti (es impianti di combustione alimentati a metano la cui soglia è passata da 3 MW a 1 MW) e, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, sono ora obbligati a dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; pertanto a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti e gli impianti con potenzialità al bruciatore < 1MW la cui sommatoria risulta > 1 MW sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista (art. 281, comma 10-bis, D.Lgs. 152/2006).
- In merito agli impianti che producono emissioni (con eccezione di quelli soggetti ad autorizzazione

di carattere generale) si conferma l'obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili ai sensi della normativa vigente anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile (art. 294, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 152/2006).

- Viene implementato l'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 (impianti e attività in deroga) introducendo una nuova fattispecie tra gli impianti (turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas).

Si riporta di seguito il punto 1.2 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 nella quale sono individuate le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tabella A2)

Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:

	<i>Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)</i>	<i>Valore di emissione (espresso come concentrazione)</i>
<i>Classe I</i>	<i>0,02 g/h</i>	<i>0,01 mg/Nm³</i>
<i>Classe II</i>	<i>0,5 g/h</i>	<i>0,5 mg/Nm³</i>

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Tabella A2

Classe I

- Policlorodibenzodiossine*
- Policlorodibenzofurani*

Classe II

- Policlorobifenili*
- Policlorotrifenili*
- Policloronaftaleni*

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**ALBO GESTORI RIFIUTI
INDICAZIONI PER CARROZZERIE MOBILI TRASPORTO RIFIUTI,
NUOVI OBBLIGHI PER IL RESPONSABILE TECNICO**

Publicata la deliberazione del Comitato del 24 giugno 2020, n. 3 dell'Albo Nazionale gestori ambientali che ha modificato la precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014, procedendo all'identificazione, per tipologie, delle carrozzerie mobili impiegate per il trasporto dei rifiuti e all'integrazione della relativa modulistica.

In particolare, la deliberazione, in vigore dal 2 febbraio 2021, stabilisce l'obbligo per il Responsabile Tecnico di attestare la tipologia di carrozzeria mobile (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali) e i codici EER abbinati alla stessa. L'impresa potrà così utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell'attestazione.

Nei provvedimenti d'iscrizione all'Albo, sarà riportato, per ogni veicolo che l'impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinata e i codici EER abbinati con la carrozzeria stessa. Inoltre, nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l'impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

Il Provvedimento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e rischi aziendali

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di Lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI - Automobili

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

- NEXIVE** – Servizio Postale Privato
- NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine
- ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro
- ROEMEDIX** – Igienizzanti e Disinfettanti
- SAMSUNG** – Elettronica Smartphones
- SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali
- SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere
- STARHOTELS** – Settore Alberghiero
- TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro
- TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, Vino e Enoturismo
- TRANSALDI** – Consulenze doganali
- UPS** – Spedizioni e Logistica Aziendale
- VERPUL** – Articoli per la Pulizia Industriale
- VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia Assicurazioni
- VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed Eventi
- VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali